



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 604 DEL 31 maggio 2017**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Gestione Servizi Ambientali soc. coop. – Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti e raccolta e smaltimento della frazione “Ingombranti” per il Comune di Solopaca – Importo a base di gara: euro 525.000,00 - S.A. Provincia di Benevento per il Comune di Solopaca

**PREC 78/17/S**

### **Requisito di capacità tecnica – percentuale di raccolta differenziata**

La richiesta, quale requisito di partecipazione, di aver raggiunto, per almeno un anno del triennio antecedente, una percentuale di raccolta differenziata addirittura inferiore alle percentuali risultanti dai dati dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, non appare né irragionevole né ingiustificata rispetto alle prestazioni richieste in sede di esecuzione.

**Art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza prot. n. 8766 del 20 gennaio 2017 presentata da Gestione Servizi Ambientali soc. coop, e relative memorie, con la quale l’istante contesta la richiesta del bando in oggetto, quale requisito di capacità tecnica ai fini della partecipazione, di dichiarare di aver eseguito il servizio di raccolta rifiuti con una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 70% per almeno un triennio, e richiama l’art. 205 del d.lgs. 152/2006, a tenore del quale in ogni ambito territoriale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. Richiama altresì precedenti pareri dell’Autorità sull’argomento;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTA la memoria della S.A. prot. 35298 dell'8 marzo 2017, con la quale essa evidenzia che la ditta istante non partecipava alla gara e poneva quesiti attinenti alla procedura oltre i termini previsti. Inoltre evidenzia che la richiesta del suddetto requisito di capacità tecnica è in linea con le percentuali di raccolta degli anni 2013 (72,36%), 2014 (86,99%) e 2015 (87,47%) che risultano dai dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Regione Campania;

VISTI il bando di gara (punto III.2.3 lett. b) e il disciplinare (punto D.2) che richiedono di «avere svolto, con esito positivo, servizi di raccolta differenziata in almeno un Comune (o Unione di Comuni) servibile con l'iscrizione alla categoria 1 F, o superiore, dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e di aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 70% per almeno un anno nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara»;

VISTO il Parere n. 144 del 2 settembre 2015, secondo cui «La scelta compiuta dalla stazione appaltante di limitare la partecipazione alla gara agli operatori economici che abbiano dimostrato, nell'esperienza pregressa e per determinati ambiti territoriali coerenti con il bacino di utenti cui il servizio è destinato, di aver garantito una quota di raccolta differenziata pari almeno al 50% dei rifiuti raccolti e trasportati, appare non irragionevole o ingiustificata in quanto coerente con le prestazioni richieste all'appaltatore con il capitolato speciale d'appalto, oltre che espressione di un interesse pubblico meritevole di tutela e di particolare attenzione da parte delle stazioni appaltanti [...]cosicché il richiedere di avere realizzato un risultato di raccolta differenziata nelle esperienze pregresse anche superiore ai risultati raggiunti nell'ultima annualità nel medesimo contesto comunale appare requisito meritevole di essere inserito tra quelli necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara;

RITENUTO che, nel caso di specie, il bando richiedeva, per almeno un anno del triennio antecedente, di aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 70% che, come evidenzia la S.A., è addirittura inferiore alle percentuali risultanti dai dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Regione Campania, e che quindi la richiesta non appare né irragionevole né ingiustificata rispetto alle prestazioni richieste in sede di esecuzione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la richiesta, quale requisito di partecipazione, di aver raggiunto, per almeno un anno del triennio antecedente, una percentuale di raccolta differenziata addirittura inferiore alle percentuali risultanti dai dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, non appare né irragionevole né ingiustificata rispetto alle prestazioni richieste in sede di esecuzione.

*Il Presidente f.f.*

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2017

Il Segretario Maria Esposito